

# **Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Franco Nicolai Onlus e l'Utenza ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI**

**Volta Mantovana li** .....  
**tra**

La Fondazione Franco Nicolai Onlus iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Camera di Commercio di Mantova con sede in Volta Mantovana Via San Martino 80 C.F. 81003970209 e P.I. 01564480208 in persona del Presidente Sig.ra Elisabetta Faraggi, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come FONDAZIONE;

**e**  
Il **Sig.** ..... nato a .....  
il ..... residente a .....  
Via .....  
C.F. ....  
Di seguito per brevità indicato come OSPITE

## **PREMESSO**

### **PREMESSO**

- che l'art. 2, dello Statuto prevede che la Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e disabili in regime di residenzialità, di semiresidenzialità e domiciliare.

- che la Regione Lombardia, con DGR n. 11497 del 17/03/2010 approvava i requisiti minimi di esercizio delle unità di offerta sociale denominato "Alloggio protetto per anziani";

- che il servizio di APA è regolato da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che viene consegnato all'assegnatario quale parte integrante del presente contratto.

L'assegnatario dichiara di avere ricevuto copia e di averne preso lettura;

-Gli alloggi per anziani sono stati concepiti con la finalità di offrire uno spazio adeguato e attrezzato per i bisogni della persona anziana, valorizzando e stimolando l'iniziativa personale e l'autosufficienza, garantendo al tempo stesso una reperibilità da parte del personale della Fondazione in caso di bisogno urgente o per problemi di carattere sanitario, di giorno come di notte;

E' compito della Fondazione stipulare apposito individuale contratto per il servizio di APA come di seguito declinato;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Il contratto ha finalità di garantire il Sig. ...., persona anziana residente a ..... in Via ..... - e in possesso dei requisiti fissati dal Regolamento indicato in premessa, di beneficiare dell'uso dell'alloggio n. .... e di ricevere i servizi connessi con la fruizione dell'ospitalità come meglio specificati nel regolamento citato e nel presente contratto.

### **ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto in uso avrà durata annuale, con rinnovo tacito di ugual periodo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo disdetta di una delle parti da comunicare all'altra parte tramite raccomandata a/r o tramite PEC, da consegnare almeno tre mesi prima fermo restando lo scioglimento anticipato qualora sopraggiunga una comprovata non autosufficienza del soggetto assegnatario;

### **ART. 3 SICUREZZA E TUTELA**

Nell'ambito dei servizi socio assistenziali di cui sopra e con le finalità poc'anzi individuate, la Fondazione fornirà all'assegnatario un servizio di assistenza tramite impianto di sicurezza per chiamata d'emergenza di cui ciascun minialloggio è dotato:

Le parti si danno reciprocamente atto che la Fondazione ha stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dalla conduzione dell'edificio. Tale assicurazione comprende il caso di incendio e non comprende il caso di furto del contenuto dell'alloggio.

Altresì le parti si danno reciprocamente atto che la Fondazione non è responsabile della custodia e protezione di qualsiasi oggetto detenuto o conservato nel minialloggio, che resta affidato alla diretta sorveglianza e responsabilità dei contraenti assegnatari. La Fondazione detiene copia delle chiavi di accesso al alloggio ai fini del servizio sanitario di gestione emergenze. Le parti prendono reciprocamente atto che è consentito alla Fondazione stessa accedere all'alloggio (in orari da concordare) al solo scopo di verificare la sicurezza sotto il profilo personale, o igienico, per svolgere le operazioni di manutenzione ordinaria nonché le verifiche periodiche degli impianti e per verificare l'eventuale permanenza di persone non autorizzate.

L'assegnatario viene dotato dalla Fondazione delle chiavi di ingresso alla struttura al fine di un autonomo accesso al minialloggio, consegnate in sede di sottoscrizione del presente contratto.

#### ART. 4 SERVIZI OFFERTI

I residenti domiciliati nell'alloggio, ricevono su richiesta e con le medesime modalità in vigore per la generalità dei cittadini, tutte le prestazioni sociali e socio sanitarie, garantite dall'ATS ai cittadini presso il proprio domicilio.

La Fondazione assicura agli Utenti degli alloggi una forma di assistenza personalizzata consona alle esigenze di persone anziane con sufficiente grado di autonomia.

Gli alloggi sono privi di barriere architettoniche, forniti di bagno assistito, con adeguati ambienti comuni per soggiorno e socializzazione, hanno la disponibilità di apparecchiature telefoniche per la chiamata d'emergenza da ogni alloggio e dispongono della protezione di Operatori Sociali. Inoltre vi è la disponibilità dei seguenti servizi:

- Medico per la predisposizione di un piano dei servizi atto a garantire la maggior rispondenza possibile dei bisogni dell'Utenza rispetto ai servizi disponibili, con una periodica verifica del permanere dei requisiti di autosufficienza
- Fisioterapia e palestra
- Animazione
- Pulizia spazi comuni
- 
- Mantenimento aree verdi, illuminazione spazi comuni
- E' garantito agli ospiti, non in grado di attenersi personalmente o tramite propri familiari, il disbrigo di eventuali adempimenti di carattere amministrativo che coinvolgono altre Amministrazioni Pubbliche

#### ART. 5 RETTA

Le rette vengono determinate annualmente dal Consiglio d'Amministrazione in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione. La retta viene pagata con mensilità posticipate il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con SEPA Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro).

Ammontare alla firma del presente atto:

Retta giornaliera a Bassa Intensità Assistenziale	Euro 13,50/18,00
Retta giornaliera a Media Intensità Assistenziale	Euro 24,00/28,00
Retta giornaliera ad Alta Intensità Assistenziale	Euro 30,00/33,00
Supplemento di Euro 4,00 giornaliera per utenti soli in alloggio doppio	

Tutti i servizi, se non espressamente indicati nel presente contratto e/o nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, si considerano non inclusi.

#### ART. 6 OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione provvede alla pulizia e manutenzione dei luoghi comuni e degli spazi coperti e scoperti posti al servizio degli alloggi.

#### ART. 7 REVOCA IDONEITA' E DIMISSIONI

Qualora le condizioni di salute dell'Assegnatario dovessero peggiorare o comunque non rendessero più possibili l'autonomia quotidiana alla base delle possibilità di usufruire del servizio del mini appartamento su domanda dell'interessato o proprio convivente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sentito il parere del responsabile Sanitario della Fondazione può, prevedere il trasferimento diretto in un posto letto nella RSA. Nel caso in cui il posto letto non fosse disponibile, verrà inserita la richiesta in lista d'attesa in posizione preferenziale.

La Fondazione ha facoltà di revocare l'idoneità alla permanenza del contraente nell'alloggio qualora vengano a mancare i requisiti richiesti all'atto dell'assegnazione.

La verifica dei requisiti viene effettuata anche mediante valutazione multidisciplinare utilizzando apposita scala di valutazione e tutti gli strumenti in uso dalla Fondazione.

#### ART. 8 CODICE ETICO

La Fondazione ha adottato il Codice Etico della Fondazione con insediamento dell'Organismo di Vigilanza incaricato di:

-vigilare sull'osservanza del Codice e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari

-verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli Organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche di adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori

-proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Fondazione si trova ad operare ed alle esigenze derivanti dall'evoluzione della Fondazione stessa.

L'ospite e i parenti potranno richiedere il codice agli uffici amministrativi e quando lo dovessero ritenere necessario, rivolgersi per la tutela dei propri interessi all'Organismo di Vigilanza.

#### ART. 9 RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI

L'assegnatario si impegna a osservare e a far osservare il Regolamento allegato, predisposto dalla Fondazione, che forma parte integrante del presente contratto.

**ART. 10 RINVIO LEGISLATIVO**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti.

La Fondazione: \_\_\_\_\_

L'Assegnatario: \_\_\_\_\_

Le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

La Fondazione: \_\_\_\_\_

L'Assegnatario: \_\_\_\_\_